

Cari Colleghi,

abbiamo ricevuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la nota relativa alle Modalità che l'Ufficio adotterà per l'invio ai Mandatari delle comunicazioni riguardanti le domande esaminate con il nuovo sistema.

Nella nota l'UIBM ha cercato di prevedere tutte le casistiche. Al fine di facilitarne la comprensione e prevenire possibili domande che possono sorgere dalla lettura della stessa, proviamo a fornire nel seguito alcune spiegazioni.

Il punto A) della nota definisce unicamente quali sono attualmente gli indirizzi di posta elettronica cui è legata una domanda depositata telematicamente. Se tali indirizzi coincidono, non esiste differenziazione tra i punti A1 e A2.

In ogni caso, la distinzione è la seguente:

A1. Si riferisce al profilo che ognuno degli iscritti ha creato la prima volta che ha cercato di effettuare un deposito tramite la nuova piattaforma telematica. Tale procedura richiede l'inserimento di un indirizzo email. Attualmente e fino al 31 ottobre 2016, è possibile inserire un indirizzo e-mail non PEC.

Secondo quanto riportato al punto B della nota, a partire dal 1º novembre 2016, non si potrà più accedere alla piattaforma telematica se nel profilo non viene fornito un indirizzo PEC.

La variazione del proprio indirizzo email sul profilo è molto semplice, per cui si raccomanda di effettuarlo prima del 31 Ottobre.

Si potrà fare detta variazione anche successivamente.

Nel caso di accesso senza aver cambiato l'indirizzo e-mail, tale accesso sarà negato, ma si potrà accedere non appena si aggiornerà il profilo con il nuovo indirizzo PEC.

A questo indirizzo PEC verranno inviati dal sistema telematico la ricevuta di presentazione della domanda, l'F24 precompilato e la notifica della data di deposito.

A2. Si riferisce agli indirizzi e-mail che ognuno degli iscritti ha indicato all'Ordine, elenco che l'Ordine aggiorna e trasmette all'UIBM settimanalmente. In questo elenco sono inclusi principalmente indirizzi email semplici (non PEC).

La circolare prevede che ogni iscritto debba indicare all'Ordine, entro il 1 ottobre 2016, almeno un indirizzo PEC, in modo tale che l'Ordine possa aggiornare il file e trasmetterlo all'UIBM per aggiornare la piattaforma.



Se un iscritto appare sul sito dell'Ordine con più domiciliazioni, può indicare, se desidera, differenti indirizzi PEC per ciascun domicilio.

In sede di deposito della domanda, il sistema proporrà al Mandatario le diverse sedi, con i relativi indirizzi PEC, e lo stesso potrà selezionare quello a cui desidera che vengano inviate le successive comunicazioni riguardanti la domanda.

Nella circolare è anche indicato che ciascun iscritto può indicare diversi indirizzi per sede e/o per tipologia di attività.

Ad esempio, se un Mandatario ha sede a Milano, e vuole indicare per la stessa sede che per le comunicazioni sui Marchi si usi una prima PEC, per le comunicazioni sui brevetti una seconda PEC e per le comunicazioni sugli SPC una terza PEC, comunica all'Ordine le tre diverse PEC.

Quando il mandatario provvederà ad eseguire il deposito tramite la piattaforma, gli verranno proposte, al momento della indicazione del/i mandatario/i per quella domanda, una pluralità di sedi "fittizie" (corrispondenti al numero di PEC indicate all'Ordine), e lo stesso mandatario, a seconda della tipologia di deposito, sceglierà la sede "fittizia" avente indicata la PEC cui vuole che vengano inviate le successive comunicazioni in relazione a quella specifica domanda.

Al punto C si indica unicamente che, laddove il relativo campo sia completato durante il deposito della domanda, in tutte le comunicazioni ricevute via PEC relativamente alle domande depositate dopo il 1 novembre 2016, nell'oggetto sarà riportato oltre al numero della domanda il riferimento del depositante.

Il punto D conferma invece quanto già in essere per quanto riguarda i rapporti di ricerca relativi alle domande di brevetto Italiane e le opposizioni.

Si ricorda che da qualche anno l'Ordine gestisce un doppio archivio PEC, sempre sulla base delle indicazioni dagli iscritti, che comunica alla divisione Brevetti e alla divisione Opposizioni.

Questo regime rimane valido sino a ulteriore comunicazione da parte dell'Ufficio, per cui l'Ordine continuerà a trasmettere all'UIBM aggiornamenti anche di questi due archivi. Si chiede quindi di continuare a comunicare eventuali variazioni degli indirizzi PEC ad oggi utilizzati all'uopo all'Ordine.

Infine, il punto E. fa riferimento a tutte le domande depositate tramite la piattaforma telematica fino al 31 ottobre 2016.

Per questa tipologia, non essendo in alcun modo legate ad un indirizzo PEC come invece avverrà per quelle depositate dopo il 1 novembre 2016, l'UIBM chiede che tutti i Mandatari indichino un unico indirizzo PEC all'Ordine, che invierà anche questo elenco all'UIBM.

Ripetiamo che si può indicare solo un indirizzo PEC, e che l'elenco sarà gestito separatamente dall'Ordine.



Nella circolare è indicato chiaramente per quali operazioni tale indirizzo NON sarà utilizzato.

Il punto F ci sembra auto esplicativo.

Cordiali saluti

Il Consiglio